

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 giugno 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 giugno 2014, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 giugno 2014, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio della Regione.*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.

Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

Art. 3.

*Riorganizzazione delle risorse umane
nel settore forestale e della prevenzione degli incendi*

1. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 18.087 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitoli 156604 - 156605).

Art. 4.

Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle parole "fino al 95";
- b) dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", solo in caso di comprovata

eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e".

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", così come previsto dal comma 1,".

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.

Art. 5.

*Norme per la manutenzione del territorio
e del paesaggio rurale*

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: "4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).

Art. 6.

*Disposizioni concernenti il personale
dell'Ente acquedotti siciliani*

1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla

RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

5. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 7.

Norme in materia di Servizio idrico integrato

1. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 1.250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo per la gestione straordinaria ed emergenziale del Servizio idrico integrato dei 52 comuni della Provincia di Palermo prima gestiti dalla società fallita A.P.S. S.p.A. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo è tenuta a rendicontare la somma di cui al presente articolo.

2. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Siracusa per la gestione straordinaria ed emergenziale del Servizio idrico integrato dei dieci comuni della provincia di Siracusa prima gestiti dalla società fallita 'SAI 8'. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 147303 - UPB 10.3.1.3.1.

Art. 8.

Finanziamento interventi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge.

2. La spesa autorizzata dall'articolo 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

3. La spesa autorizzata dall'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.

Art. 9.

Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti

1. Al comma 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole "in tre annualità" sono sostituite dalle parole "in dieci annualità".

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "tre" è sostituita dalla parola "dieci".

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei comuni. Per l'effetto i comuni che beneficiano delle disposizioni di cui ai medesimi commi sono tenuti, in aggiunta a quanto dovuto in base al piano finanziario di rimborso, a versare in entrata del bilancio della Regione una somma pari al tasso medio applicato alle remunerazioni delle somme giacenti presso il cassiere regionale Unicredit S.p.A. e comunque non inferiore all'1 per cento.

Art. 10.

Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è sostituita dalla seguente:

"e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

"4. bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente."

3. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

"7 bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente."

4. Per far fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti alle autonomie locali la cui istanza, presentata, non è stata regolata nell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.300 migliaia di euro (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 313318). Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 191310).

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

“7 bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.”

Art. 11.

Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP “Emergenza Palermo”

1. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo le parole “euro.” sono aggiunte le seguenti: “Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.”.

Art. 12.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “aziende ospedaliere universitarie” sono aggiunte le parole “nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali.”;

b) le parole “15 per cento” sono sostituite con “12 per cento”.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “Entro il 31 dicembre 2014”.

Art. 13.

Misure per il conseguimento di risparmi di spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario.

4. Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione.

Art. 14.

Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole “Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale” le parole “l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in *house providing*, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.”.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Per effetto dell'Accordo raggiunto ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo di 80.608 migliaia di euro è destinato per 79.511 migliaia di euro al ripristino dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, e per 1.097 migliaia di euro al parziale ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Allegato 2) sono rideterminate per l'importo corrispondente. Alla colonna B del medesimo Allegato 2 sono, altresì, apportate le seguenti modifiche:

- Art. 31 Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari	-419
- Capitolo 108167 - Anticipazioni buonuscite	-1.244
- Capitolo 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto	+1.663

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, ad esclusione dei commi 4 e 5 del presente articolo pari a 51.790 migliaia di euro, si provvede:

a) per l'importo di 48.012 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme autorizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, Allegato 1;

b) per l'importo di 3.778 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1001.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

5. Il fondo perequativo comunale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato, per l'anno 2014, dell'importo di 80.000 migliaia di euro, che è iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma

operativo del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 dei corrispondenti risparmi di spesa.

7. Qualora si accerti un risparmio di spesa per un importo inferiore a 100.000 migliaia di euro, lo stesso è destinato al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 in misura proporzionale.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 giugno 2014.

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA
AGNELLO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE			
TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
2621	AGGREGATO ECONOMICO: 4 - ENTRATE PROPRIE EXTRATRIBUTARIE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO	0	
	(NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DOVUTE DAI COMUNI CHE BENEFICIANO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2 TER DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9 E AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, A TITOLO DI INTERESSI DOVUTI SUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI.	0	
	TOTALE VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	0	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	0	

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCETTA

TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**[illegible]

***: V = Fondi vincolati**

COPYRIGHT

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE			
RUBRICA 04 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	-47	
116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	-47	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI CALAMITOSI	-34	
116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	-34	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	-81	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE			
RUBRICA 04 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI CALAMITOSI	463	
516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	405	
516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	259	
516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	-201	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 04 – TITOLO 02	463	

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE			
RUBRICA 05 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-13	
112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	-13	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-12	
100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	-11	
113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	-1	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 05 – TITOLO 01	-25	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01	287	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 02 - ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	6.603	
242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	2.142	
242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	2.459	
242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	1.630	
342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	372	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – SERVIZI ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI	-200	
343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	-119	
344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	-81	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – COMMERCIO	-13	
342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	-13	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – ARTIGIANATO	-25	
343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	-18	
344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZ	-7	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 6 – PORTI ED OPERE PORTUALI	-14	
243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	-14	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – CONSORZI ASI	3.884	
243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	3.490	
343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	394	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 02 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	10.235	

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 03 - ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – BENI BIBLIOGRAFICI, ARCHIVISTICI E MUSICALI	-32	
377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	-32	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PROMOZIONE CULTURALE	-34	
376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	-34	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	-61	
377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	-61	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE	-13	
377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	-13	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 03 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-140	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 03	-140	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-2	
212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	-2	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	5.010	
214107	(NUOVA ISTITUZIONE) SPESE, A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI	3.010	
214108	(NUOVA ISTITUZIONE) SPESE, A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI	2.000	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FONDI SPECIALI	-3.778	
215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI.	-3.778	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – ALTRI ONERI COMUNI	-80.608	
215736	(MODIFICA DENOMINAZIONE) FONDO CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RIEPILOGATE NELLA COLONNA "B" DELL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ESERCIZIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA B), DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.	-80.608	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-79.378	

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA			
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO			
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – INTERVENTI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE	-611	
616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11.	-204	
616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	-407	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 03 – TITOLO 02	-611	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 04	-79.989	

***: V = Fondi vincolati**



segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 05 - ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
245705	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	1.650	
	(MODIFICA DENOMINAZIONE)	1.650	
	SPESE PER INIZIATIVE VOLTE AD IMPEDIRE L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 05 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	1.650	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 05	1.650	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	-123	
183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	-23	
183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	-32	
183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	-68	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	1.287	
183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	1.287	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	1.164	

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO			
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTO, SERVIZI ED ATTIVITA' FORMATIV			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE	-2	
312525	SPESE PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESSE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	-2	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.861	
312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	-4	
313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO IL PERIODO DI APPRENDISTATO. (EX CAP. 321306)	-10	
313318	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17.	2.881	
313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	-6	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	533	
313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	533	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06 - RUBRICA 03 – TITOLO 01	3.392	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06	4.556	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - PERSONALE	1.557	
108026	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI.	50	
108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	-176	
108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOOMPENSIVO DEL PERSONALE ESTERNO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALERUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	20	
212016	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI, L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI, LA "BATTERIA DI PALAZZO D'ORLEANS", LE STAZIONI UNICHE APPALTANTI, PER GLI AUTISTI IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DI ROMA, E PER I DIPENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO 30 GIUGNO 2003. (F.A.M.P.).	1.663	
	AGGREGATO ECONOMICO: 2 - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E ALTRI TRATTAMENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - INDENNITA'	-1.244	
108167	SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	-1.244	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 02 - TITOLO 01	313	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**[illegible]

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 08 - ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI			
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – EDILIZIA	-136	
672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	-136	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – EVENTI CALAMITOSI	-125	
672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	-125	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – OPERE MARITTIME E FLUVIALI	-43	
672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	-43	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 08 - RUBRICA 02 – TITOLO 02	-304	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 08	-357	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 09 - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI PER I DISABILI	642	
372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	-20	
373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	682	
373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	-20	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	2.310	
373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	1.719	
373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	-34	
373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	-68	
373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATI DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	-339	
373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	1.032	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	277	
317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	277	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 09 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	3.229	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 09	3.229	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-19	
142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	-19	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PRODUZIONE ANIMALE, ZOOTECCIA E CACCIA	463	
142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	-5	
142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	18	
143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECCIA ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	-50	
144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER REALIZZARE IL MIGLIORAMENTO DELLA ZOOTECCIA, NONCHE' PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERE B) E D) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 E PER LA PREVENZIONE	500	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE	-16	
143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	-16	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	428	

*: V = Fondi vincolati

COPIA
NOI

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITER			
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – BONIFICA	11.324	
147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA.	6.324	
147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	5.000	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – VALORIZZAZIONE E TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI	353	
147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI NAZIONALI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DEI VINI SICILIANI PRODOTTI, IMBOTTIGLIATI E COMMERCIALIZZATI DA AZIENDE O LORO CONSORZI AVENTI SEDE IN SICILIA, NONCHE' DELL'UVA DA TAVOLA ITALIA DI CANICATTI E DEI PRODOTTI DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE.	-170	
147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE.	409	
147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	74	
148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICATAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARS).	40	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	4.983	
146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	-8	
146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	132	
146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LE ATTIVITA' PROMOZIONALI.	-152	
147314	(NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIA' COSTITUITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88, NONCHE' DEI CONSORZI AGRARI.	500	
147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	3.000	
147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	664	
147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITULO 147703)	847	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 03 – TITOLO 01	16.660	

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

***: V = Fondi vincolati**



segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA			
RUBRICA 04 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI PER LA PESCA			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – DISCIPLINA E VIGILANZA SULLE ATTIVITA'	-31	
346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	-31	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-6	
348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	-6	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	-37	

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA			
RUBRICA 05 - DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE E FORESTE DEMANIALI			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BENI E SERVIZI	-31	
155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	-31	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BOSCHI, PARCHI E RISERVE	21.186	
156604	SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE'	21.186	
156605	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ANTINCENDI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEI VIALI DI SICUREZZA.	0	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 - INTERVENTI DIVERSI	-18	
155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OPIFICI	-2	
155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	-2	
155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	-14	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 05 - TITOLO 01	21.137	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10	41.747	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**[illegible]

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE SALUTE			
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
417316	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE	-96	
	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	-96	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 03 - TITOLO 01	-96	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11	3.160	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 12 - ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	2.559	
443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.	2.559	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PARCHI E RISERVE	3.953	
442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	-7	
443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	-132	
443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	753	
443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	3.339	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	6.512	

***: V = Fondi vincolati**

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 12 - ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE			
RUBRICA 04 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-34	
150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	-1	
150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI REPARTI IPPOMONTATI E DELLE ALTRE STRU	-33	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – SERVIZI ANTINCENDIO	-3.149	
150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	-3.149	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	-3.183	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12	3.329	

*: V = Fondi vincolati

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 13 - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE		
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - PROMOZIONE TURISTICA	-511	
472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	-511	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 - SPORT	-5	
472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE, PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITA' DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE.	-5	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 - TETRI ED EAOS	15.889	
376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA).	-8	
376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASCE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	-8	
376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA', NONCHE' PER LE ATTIVITA' TEATRALI GESTITE	-19	
377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	733	
377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	5.703	
377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	1.963	
377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	1.197	
377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	263	
377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	-6	
378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	-20	
378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PUBBLICO.	-15	
378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	-20	
378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	-15	

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER II TRIENNIO 2014-2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 13 - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO			
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO			
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	*
378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEATRALI.	-20	
378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	-15	
378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI.	-15	
378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	-20	
473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	3.299	
473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	2.912	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 8 – CINEMA E AUDIOVISIVO	-79	
376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	-2	
378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETÀ DI PRODUZIONE.	-57	
378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHÉ PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	-20	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 13 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	15.294	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 13	15.294	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA	0	

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCETTA

COPIA
NON

RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	0
L.R. 15/2004 art.7	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	0
L.R. 11/1972 art.22	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	0
L.R. 224/1979 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	0
L.R. 27/1991 art.14 C. 4	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE	0
L.R. 12/2003	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA UMANITARIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM.	0
L.R. 57/1985 art.24	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	0
L.R. 27/1991 art.14 C. 2 Lett. A	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105712	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.RI.S.DI.) PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE "PREMIO GIOVANNI BONSIGNORE".	0
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-99	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-1	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	0
L.R. 14/1998 art. 2, comma 2	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-2	116504	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN S	85
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	676
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	530
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	70
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-88	516003	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI DA SVOLGERE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	0
L.R. 16/1978 art. 14	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-1-2	112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	0
L.R. 32/2000 art.196	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	0

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 42/1982 art.15	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	0
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	3.491
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	4.014
L.r. 21/2002, art. 1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	2.653
L.R. 36/1991, art. 4	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-3	342523	SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SCHEDARIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE.	0
L.R. 36/1991 art.21 - comma 3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	0
L.R. 4/2003 art.68	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	0
L.R. 75/1950 art.1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	0
L.R. 27/1994 art.3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	0
L.R. 3/1986 art.57	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZ	0
L.R. 27/1987 art.9	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-6	243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	0
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-7	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	5.934
L.r. n. 34/1988 art.31	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-2-6-10	642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI EFFETTUATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, OPERANTI E CON SEDE LEGALE IN SICILIA, CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO O CON SOCIETA' FINANZIARI	0
L.R. 44/1985 art.11	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	0
L.R. 16/79, art 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	0
L.R. 80/1977 art.9	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-3	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA D	0
L.R. 9/2002 art.18	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-4	377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	0
L.R. 26/98 art. 13	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-7	377731	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, LINGUISTICO, CULTURALE, DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE.	0

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-2-6-3	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	0
L.R. 9/2006, art. 11	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-2-1-1-2	212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	0
L.R. 11/2011, art. 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-1-5-4	219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA DISPORSI A FAVORE DEI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 11.	0
L.R. 2/2005, art. 3, comma 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11.	0
L.R. 11/2005, art. 22	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	0
L.R. 10/2003 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	182523	SPESE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER STUDI, RICERCHE, MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE INERENTI IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE.	0
L.R. 65/1953 art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	0
L.R. 1/1979 art.30 , comma 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	0
L.R. 10/2003 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	0
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	0
L.R. 5/2005 art.29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	16
L.R. 71/1982. Art.1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-3	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	1.966
L.R. 20/1999 art.11	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	13
L.R. 20/1999 art.17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'	23
L.R. 20/1999 art.2-5	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	2
L.R. 20/1999 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	8
L.R. 20/1999 art.4	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	49

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 20/1999 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE	15
L.R. 20/1999 art.10	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'	5
L.R. 20/1999 art.9	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	20
L.R. 20/1999	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. (SPESE OBBLIGATORIE).	5
L.R. 20/1999 art.12	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	3
L.R. 15/2008 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL	11
L.R. 3/1998, art. 18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-1-2	312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE	88
L.r. 55/80 art. 12, 12 bis e 24	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312522	SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.	0
L.R. 55/1980 art.4 Ter	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312525	SPESE PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESSE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	0
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	0
L.R. 3/1986 art.28	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE	0
L.R. 24/2000 art.21	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	0
L.R. 25/1976	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-99	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	983
L.R. 2/2002 art 92 c. 3	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	0
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	78
L.R. 17/1990 art.11-12-13	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-3-1-3-4	190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE. (EX CAP. 18651)	0
L.R. 8/2005 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-3-6	478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER MOTIVI DI SERVIZIO.	0

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-1	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	0
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	723
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-3	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE	51
L.R. 20/2007, art. 3	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-4-1-1-2	272524	SPESE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	0
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	0
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLESÌ CON SEDE IN MARSALA.	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	898
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	0
L.R. 14/02, art. 3, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-4	373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L' EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE SPESE DI FREQUENZA, TASSE E CONTRIBUTI DISPOSTI DALLE SCUOLE DELLA INFANZIA, DI BASE E SECONDARIE, STATALI E PARITARIE.	0
L.R. 20/2002 art.7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	4.000
L.R. 6/2000 art.7 - COMMA 7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	0
L.R. 26/1998 art.15, c.1 bis	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	0
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATI DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI	0
L.R. 24/00, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-7	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	499
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-1-2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	0
L.R. 33/1997 art.5 e 51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	0
L.R. 33/1997 art.8-22-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	0

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 33/1997 art.31-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	20
L.R. 33/1997 art.7-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	0
L.R. 33/1974 art.4;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-5	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	0
L.R. 106/1977 art.2	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	14.055
L.R. 28/1973 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI NAZIONALI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DEI VINI SICILIANI PRODOTTI, IMBOTTIGLIATI E COMMERCIALIZZATI DA AZIENDE O LORO CONSORZI AVENTI SEDE IN SICILIA, NONCHE' DELL'UVA DA TAVOLA ITALIA DI CANICATTI' E DEI PRODOTTI DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE.	0
L.R. 15/1993 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	884
L.R. 32/1991 art.57	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	0
L.R. 14/1968 art.12	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	221
L.R. 23/1990 art.6;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	46
L.R.73/1997	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LE ATTIVITA' PROMOZIONALI.	0
L.R. 88/1982 art.5	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA	190
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	904
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147702	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA CON ESCLUSIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE. (TRASFERITO AL CAPITOLO 147701)	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147703	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER IL FUNZIONAMENTO E LE FINALITA' ISTITUZIONALI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33. (TRASFERITO AL CAPITOLO 147704)	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	908
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.)PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	6.003

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546408	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO FRA L'ENTE E LA REGIONE SICILIANA FINALIZZATA AGLI INVESTIMENTI.	0
L.R. 50/1960 art.1;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-1	346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	0
L.R. 15/2004 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-99	348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	0
L.R. 16/1996 art.15	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-1-2	155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	0
L.R. 33/1997 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-1	156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA	0
L.R.16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OIFICI	0
L.R.18/1950 art.4 lett.a	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	0
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	0
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155314	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE, DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA.	0
L.R. 16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-2-6-3	554215	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISERVE NATURALI AFFIDATE ALL'AZIENDA E DI AREE RICADENTI NEI PARCHI NATURALI NONCHE' PER IL RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO, DI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI O DI GIARDINI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO CHE RIVESTANO PARTICOLARE INTERESSE SOTTO IL PROFILO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.	0
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	0
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	4.602
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	0
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-3-1-3-4	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	9.651
L.R. 3/5/2001, N. 6 art. 90	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-2	443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.	4.188
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	0
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	0

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.432
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-2-1-3-3	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	5.549
L.R. 16/1996 art.72-73	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	0
L.R. 52/1984 art.20	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-1-1-2	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI REPARTI IPPOMONTATI E DELLE ALTRE STRUTTURE OPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE 6 APRILE 1996, N. 16 E PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DEL CORPO FORESTALE E DI ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	18
L.R. 36/1974 art.6 e art.29 l.r. 16/1996	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-2	550003	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI (PARTE EX CAP. 56756).	0
L.R. 6/2001 art. 102	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12-4-2-6-3	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	0
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-1	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	202
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	207
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	46
L.R. 18/1986 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-3	472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE, PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI	0
L.R. 25/2007 art.7, comma 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA).	0
L.R. 25/2007 art.8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASCE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	0
L.R. 25/2007 art.12	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA', NONCHE' PER LE ATTIVITA' TEATRALI GESTITE	0
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.032
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	7.298
L.R. 19/1986 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	2.506

segue Allegato 1

Norma di riferimento	Amm.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	Autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui all'art 8, comma 1, della L.R. 0/2014
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	1.523
L.R. 21/1994 artt.1 e 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	341
L.R. 25/2007 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	0
L.R. 25/2007 art. 6, comma 5	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett A	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PUBBLICO.	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett B	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett C	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	0
L.R. 25/2007 art. 9	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEATRALI.	0
L.R. 25/2007 art. 10	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	0
L.R. 25/2007 art. 11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI.	0
L.R. 25/2007 art. 13	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	0
L.R. 33/1966	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	4.521
L.R. 7/1972 art.11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	3.883
L.R. 16/2007 art. 7	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	0
L.R. 16/2007 art. 3	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.	0
L.R. 16/2007 art. 8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	0
T O T A L E ALLEGATO 1 DDL						97.139

Visto: CROSETTA

Allegato 2

	Colonna A Prospetto riepilogativo	Colonna B Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 4, comma 3, della L.R. 5/2014 e all'art. 15, comma 2 della L.R. /2014
Art. 6 – EE. LL – Comuni	262.500	79.381
Art. 6 , comma 8 – EE. LL – Ricovero minori <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	15.000	4.536
Art. 6 , comma 9 – EE. LL – Comunità alloggio disabili psichici <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	16.900	5.111
Art. 7 – EE. LL – Province (parte corrente)	10.000	3.024
Art. 11, comma 4 – Spese per le società partecipate.	38.355	11.599
Art. 12 – Riorganizzazione risorse umane nel settore forestale ed antincendio <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	123.200	37.256
Art. 13, comma 5 – Consorzi di bonifica <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	8.000	2.419
Art. 13, comma 8 – Meccanizzazione agricola <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	5.280	1.597
Art. 14 – E.A.S. <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	18.470	4.488
Art. 17 – Rifinanziamento leggi di spesa - (Allegato 1) <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	262.931	0
Art. 17, comma 6 – Comitato Permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	1.000	302
Art. 28, comma 2 – Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	2.000	1.000
Art. 29 – Interventi per favorire l'accesso all'abitazione dei nuclei familiari svantaggiati <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	7.400	5.000
Art. 30 – Disposizioni in materia di personale precario	236.354	71.474
Art. 31 – Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari	1.012	1.012
Art. 32, comma 6 – Fondo per le stabilizzazioni <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	1.000	500

segue Allegato 2

	Colonna A Prospetto rieiepilogativo	Colonna B Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 4, comma 3, della L.R. 5/2014 e all'art. 15, comma 2 della L.R. /2014
Art. 34, comma 6 – Interventi a favore dei PIP - Emergenza Palermo <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	4.000	1.210
Art. 38 - Istituzione Fondo regionale per le disabilità <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	2.000	1.000
Art. 39 – Fondo siciliano per il sostegno all'inclusione attiva (SIA) <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	15.000	7.500
Art. 40 - Fondo Regionale per lo Spettacolo (FORES) - TEATRI <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	500	250
Art. 42, comma 1 – Potenziamento delle attività sportive isolate <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	3.800	1.149
Art. 42, comma 3 – Potenziamento delle attività sportive isolate <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	800	242
Art. 43- Albo per l'esercizio delle Professioni turistiche <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	100	30
Art. 47, comma 5 - Spese di funzionamento consorzi agrari <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	100	30
Art. 47, comma 6 - Legge regionale 16/2008 art. 7 <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	100	30
Art. 47, comma 9 – Agevolazione IRAP per imprenditoria femminile <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	1.000	302
Art. 47, comma 13 – Missioni ispettori del lavoro <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	100	30
Art. 47, comma 14 - Redazione e stampa manuali di testo <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	200	100
Art. 47, comma 15 - Comune di Lipari (lavoratori ex Pumex) <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	600	121
Art. 47, comma 16 – Integrazione pensioni <i>Impugnativa Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione</i>	1.000	1.000
Tabella G	12.672	3.832
Cap. 212015 - FAMP	48.499	14.666
Cap. 108009 – Buonuscite	36.000	10.887
Cap. 373314 – Funzionamento scuole regionali	32.400	9.798
Cap. 478102 – Azienda Siciliana Trasporti AST	28.000	8.467

segue Allegato 2

	Colonna A Prospetto rieppilogativo	Colonna B Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 4, comma 3, della L.R. 5/2014 e all'art. 15, comma 2 della L.R. /2014
Cap. 212514 – Informatica	16.000	4.838
Cap. 372522 - Spese per attività di istruzione ricorrente	12.000	3.629
Cap. 612002 - Acquisto hardware	8.698	2.630
Cap. 108167 - Anticipazioni buonuscite	6.000	3.058
Cap. 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto	5.500	0
Cap. 215724 - Fondo per la ricapitalizzazione	2.000	605
Cap. 373702 - Contributi per il mantenimento scuole elementari parificate	4.000	1.210
Cap. 376530 – Funzionamento Soprintendenze	3.500	1.058
Cap. 376545 – Funzionamento musei regionali	1.800	544
Cap. 212527 – Interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale	1.500	454
Cap. 776016 -Tutela, custodia, manutenzione beni monumentali	1.500	454
Capp. 212017-212018 – Fondi contrattazione	6.857	6.857
Capp. 104004-212008-216012-124010-120005 - Speciale indennità di presenza	2.277	689
Tabella L	13.300	4.023
Totale	1.281.205	319.392

Note: l'importo di cui alla voce “Tabella G “ non comprende l'autorizzazione di spesa di cui all U.P.B 8.2.1.3.6 – capitolo 476521 – Spese per l'espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTATA DA
NON VALIDA PER

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 3, comma 1:

– Gli articoli 14, 29, 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 14 - *Attività complementari degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze.* – 1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:

- a) gestione di riserve naturali;
- b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
- f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
- g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
- h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
- i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
- l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
- m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
- n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
- o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
- p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
- q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale;
- q-bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
- q-ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;
- q-quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologici e miniere di zolfo;
- q-quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
- q-sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
- q-septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;
- q-octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine;
- q-nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.

2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta

dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni.

7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Azienda regionale delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.

9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

9-bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.

9-ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.

9-quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9-ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.».

«Art. 29. - *Specificazione degli interventi.* – 1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
- c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
- d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
- e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
- f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
- g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
- h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
- i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
- j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
- k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

- a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c),

d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.»

«Art. 45-ter. - *Elenco speciale dei lavoratori forestali.* - 1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assente in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.»

«Art. 46. - *Formazione dei contingenti.* - 1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia	di		n.
"	"	Agrigento	92
"	"	Caltanissetta	75
"	"	Catania	165
"	"	Enna	87
"	"	Messina	122
"	"	Palermo	195
"	"	Ragusa	38
"	"	Siracusa	45
"	"	Trapani	56
Totale			875

b) contingente operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate annue:

Provincia	di		n.
"	"	Agrigento	276
"	"	Caltanissetta	225
"	"	Catania	495
"	"	Enna	261
"	"	Messina	366
"	"	Palermo	585
"	"	Ragusa	114
"	"	Siracusa	135
"	"	Trapani	168
Totale			2.625

c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue:

Provincia	di		n.
"	"	Agrigento	644
"	"	Caltanissetta	525
"	"	Catania	1.155
"	"	Enna	609
"	"	Messina	854
"	"	Palermo	1.365
"	"	Ragusa	266
"	"	Siracusa	315
"	"	Trapani	392
Totale			6.125

3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, e compresa nell'ambito del distretto medesimo.»

«Art. 47. - *Contingente operai a tempo indeterminato.* - 1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.

2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.»

«L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A." così dispone:

«Misure urgenti per l'occupazione forestale. - 1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contin-

gente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello

stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56..».

Nota all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e comma 2:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante "Norme provvisorie in materia di bonifica." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risulta il seguente:

«Art. 2. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura *fino al 95 per cento dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*, e delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.

L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, *così come previsto dal comma 1*, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.

Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.

Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio..».

Nota all'art. 4, comma 3:

- L'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola.* - 1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Capoverso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

– L'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa." così dispone:

«*Consorti di bonifica.* – 1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a porre in essere le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2012. Al fine di sopprimere alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione ed ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, le garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino al 31 dicembre 2012. Le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, devono intendersi applicabili al consorzio irriguo Jato. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 12.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

L'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura." per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota risulta il seguente:

«*Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998.* – 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e che viene ridotto di pari importo.

2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352.

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2014, n. 9, recante "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria." così dispone:

«*Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani.* – 1. A seguito della costituzione della società mista "Sicilacque S.p.A.", in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004 l'Ente acquedotti siciliani (EAS) è posto in liquidazione.

1-bis. All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è attribuito il potere di vigilanza sull'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione ai sensi del comma 1.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore e il nuovo collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla Regione, al valore di netto patrimoniale alla data del 20 aprile 2004,

le partecipazioni dell'Ente acquedotti siciliani detenute in società per azioni. I diritti corporativi inerenti le azioni trasferite sono esercitati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su delega del Presidente della Regione (4). Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 4.150 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

4. Nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), anche ai fini della consegna di impianti e del passaggio delle gestioni di reti idriche alla società "Sicilacque S.p.A." e/o agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e/o alle società di gestione del servizio idrico integrato, nelle more della definizione delle procedure di liquidazione dell'ente, è consentito, previa concertazione sindacale, il comando di personale dello stesso ente presso l'Amministrazione regionale, con oneri a carico dell'EAS, con priorità per le esigenze connesse alle attività proprie dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione.

5. Le società di cui al comma 2-quater dell'articolo 23, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, possono utilizzare, previa contrattazione sindacale, in posizione di comando, il personale dell'Ente acquedotti siciliani (EAS); in tal caso l'Ente acquedotti siciliani (EAS) corrisponde l'integrazione economica necessaria ad assicurare il mantenimento del trattamento goduto dal personale rispetto a quello contrattuale di categoria applicato dalle medesime società.

5-bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.».

Nota all'art. 6, commi 2, 3 e 4:

L'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." così dispone:

«*Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali.* – 1. Entro il 31 dicembre 2005 la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici. Alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. si applicano le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nell'ambito dei diritti corporativi previsti dal presente comma. Per la definizione delle relative procedure, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad avvalersi di un advisor, nominato mediante procedure di evidenza pubblica e che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale. Nelle procedure di cessione delle partecipazioni azionarie delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. devono preferirsi le offerte che garantiscano il più elevato livello di assorbimento dei dipendenti dell'Azienda autonoma Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma Terme di Acireale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'articolo 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantisce la classificazione quale impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

2-bis. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrabbito.

2-ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residue dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il persona-

le dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.

2-quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.

2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.

2-septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva 93/38/CEE del Consiglio.».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. [Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.] (Comma impugnato limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013, dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Vedi allegato 1).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed inte-

grazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014.”.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 8, comma 2:

Il comma 101 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26,, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 11 - *Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.* - 101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti è ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.».

Nota all'art. 8, comma 3:

L'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Interventi per il miglioramento della zootecnia. - 1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare per il triennio 2013-2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).».

Nota all'art. 8, comma 4:

Il comma 26 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«Art. 20 - *Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio.* - 26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.».

Nota all'art. 8, comma 5:

L'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«Consorti di ricerca. - 1. Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nonché dei consorzi agrari, sono disposti annualmente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 19 - *Norme transitorie.* - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge

regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associati-

ve dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

- a) le società d'ambito;
- b) i consorzi d'ambito;

c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.».

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 11 - *Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria.* - 1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

3. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

Nota all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5:

Gli articoli 6 e 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 6 - *Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.* - 1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;
- e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale.
- f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
- g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;
- h) capacità di riscossione;
- i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4. bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di

infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonomia sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7 bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.».

«Art. 30 - *Disposizioni in materia di personale precario.* - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

7. Per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

7 bis. *Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.*

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9. Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 34 - *Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.* - 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino del P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

2. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013.

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. *Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.*

6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di azione e coesione.».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 18 - *Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale.* - 1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie *nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali*, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.

2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali.

3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.

4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.”.

Nota all'art. 12, comma 2:

L'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 13 - *Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola.* – 1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente “Attività produttive” dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Capoverso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Note all'art. 13, comma 1:

– L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.” così dispone:

«Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa. – 1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.”.

– L'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.”, così dispone:

«(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi). In vigore dal 24 aprile 2014. – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.

7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

Nota all'art. 13, comma 3:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004».

Nota all'art. 13, comma 4:

L'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:

«Personale. – 1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale "o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale" non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.

2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.

4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.

5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni».

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«Art. 12 - Servizi per l'impiego. – 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.

Nota all'art. 15, comma 1:

Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).", così dispone:

«In vigore dal 1 gennaio 2014. – 517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nota all'art. 15, comma 2:

L'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

«Accantonamenti tributari. – 1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente

te determinato in 1.053.769 migliaia di euro per il 2014 e in 979.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 641.475 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) quanto a 400 milioni di euro annui quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome;

c) per la residua quota pari a 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e 579.004 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna "A" dell'Allegato 2, per gli importi indicati nella colonna "B" del medesimo Allegato.

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata, nonché gli eventuali risparmi che dovessero conseguire dalla applicazione per il triennio 2014-2016 dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 9/2013."

Nota all'art. 15, comma 3, lettera a):

Per l'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 8, comma 1.

Nota all'art. 15, comma 5:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 724

"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e alla legge Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) il 19 marzo 2014.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 21 marzo 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 127 del 28 aprile 2014, n. 128 del 30 aprile 2014, n. 129 del 6 maggio 2014, n. 130 del 7 maggio 2014 e n. 132 dell'8-9 maggio 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 132 dell'8-9 maggio 2014.

Rinviato in Commissione nella seduta d'Aula n. 156 del 15 maggio 2014.

Reiscritto all'ordine del giorno dell'Aula nella seduta n. 158 del 27 maggio 2014.

Relatore di maggioranza: Di Giacinto Giovanni.

Relatore di minoranza: Vinciullo Vincenzo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 153 del 9 maggio, n. 154 del 13 maggio, n. 156 del 15 maggio, n. 158 del 27 maggio 2014 e n. 159 del 28 maggio 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 159 del 28 maggio 2014.

(2014.24.1522)017

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Innerio, 12/5.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanina Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei e extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 4,60

